



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 97/A/2024

Sul ricorso presentato nel giudizio di ottemperanza iscritto al n. **6949**

del registro di segreteria, depositato il 7 maggio 2024, promosso da:

- ***omissis***, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Angela Maria Gabriella Lombardo, presso il cui studio, sito in Palermo

nella via Simone Corleo, 32, è elettivamente domiciliato nonché

digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del citato

Legale (angelalombardo@legalmail.it);

contro

- l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del

Corpo Forestale della Regione Siciliana in persona dell'Assessore *pro*

– *tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello

Stato di Palermo (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) ed

elettivamente domiciliato, *ope legis*, presso i suoi uffici siti in Palermo,

via Mariano Stabile n. 182;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 190/A/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana del 9 novembre 2021, pubblicata il 19 novembre 2021 e notificata a controparte il 24 novembre 2021;

Udita nell'odierna pubblica udienza, l'avvocato Angela Maria Gabriella Lombardo per il ricorrente,

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, questa Sezione di appello, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse della legge dall'Ufficio di Procura Generale e dell'appello incidentale proposto dal Sig. *Omissis*, ha annullato la sentenza di primo grado n.347/2021 e ha dichiarato il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere la corretta rideterminazione del contributo di riscatto, ai fini pensionistici, del corso di studi universitari in Giurisprudenza (limitatamente ad anni 3, mesi 7 e giorni 25), con applicazione delle disposizioni dettate per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 77 della L.R. n.41/1985 e dall'art. 9 della L.R. n.73/1979, nonché la restituzione di eventuali maggiori somme che fossero state da lui, nel frattempo, indebitamente versate, da maggiorarsi degli interessi legali.

La sentenza ha altresì condannato la Regione Siciliana- Comando del Corpo Forestale Regionale alla rifusione delle spese di difesa in favore del Sig. *Omissis*, che, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio,

sono state quantificate in complessivi € 1.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge (15% per spese generali; I.V.A.; C.P.A.).

Con l'odierno ricorso il pensionato lamenta che, malgrado il lungo tempo trascorso e i vari solleciti inoltrati all'amministrazione regionale, alcun rimborso sia stato disposto nei suoi confronti e ciò nonostante con D.D.S. n. 971 del 20/5/2022 l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale – avesse rideterminato in € 13.586,00 l'importo da lui dovuto per contributo di riscatto e disposto in suo favore il rimborso della somma di € 30.206,68 (posto che gli era già stato trattenuto impropriamente l'importo di € 43.792,68).

Con atto notificato all'amministrazione il 14.12.24 il ricorrente ha diffidato controparte a provvedere e, data la perdurante inerzia da questa manifestata, ha proposto l'odierno ricorso.

L'Assessorato regionale si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, il 7.6.24 senza articolare difese e depositando la nota del 13.5.24 del Comando del Corpo forestale diretta alla Ragioneria generale della Regione (inviata per conoscenza all'odierno ricorrente) avente ad oggetto la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi euro 34.214,98 da corrispondere al pensionato per sorte capitale, interessi e spese di lite.

All'udienza del 24 ottobre 2024, parte ricorrente, preso atto dell'intervenuta esecuzione della sentenza, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna di controparte al

pagamento delle spese processuali. L'Assessorato regionale non è comparso.

Considerato in

DIRITTO

Preso atto di quanto risultante dalla documentazione del Comando del Corpo forestale regionale, depositata al fascicolo di causa dall'Avvocatura dello Stato, il Collegio reputa che il presente giudizio per ottemperanza debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto soddisfacimento del diritto vantato da parte ricorrente.

La richiesta di liquidazione delle spese processuali, reiterata in udienza dal difensore del ricorrente, è fondata. È noto, infatti, che *“il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito... “(ex multis, Cass. civ. Sez. VI -, Ord. 6-10-2020, n. 21459).*

Nel caso in specie, si verte in ipotesi di ottemperanza a sentenza depositata il 19 novembre 2021 e il notevole ritardo per la definizione del procedimento amministrativo legittima senz'altro il riconoscimento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come dovuti per legge.

P.Q.M.

